



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VENEZIA

**Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Venezia**

Approvato con Deliberazione n. 69 del 18 Dicembre 2019

1. Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Provincia di Venezia a soggetti pubblici e privati da parte del Presidente, in base a Delibera del Consiglio Direttivo. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'evento specifico per il quale è richiesto e solo per il periodo corrispondente. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative. È prevista la concessione del patrocinio, di norma a titolo gratuito, ovvero senza concessione di contributi, vantaggi economici o altre utilità. Specifiche richieste di contributi devono essere inoltrate separatamente e deliberate dal Consiglio Direttivo.

2. Criteri per la concessione di patrocini

La concessione del patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo avvengono con decisione motivata ed insindacabile del Consiglio Direttivo dell'OPI di Venezia, assunta mediante Delibera, previa valutazione dei seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ordine di cui all'art. 15 DLCPS 13/9/1946 n. 233 lettere a) e c) in coordinamento con l'art. 3 lettera d) dello stesso decreto e successive integrazioni e/o modificazioni, obbligatoriamente finalizzata all'aggiornamento e al progresso culturale degli iscritti OPI e delle Professioni Infermieristiche, nel rispetto del codice deontologico dell'infermiere e della normativa vigente;
- rilevanza qualitativa dell'iniziativa per i professionisti rappresentati;
- presenza nel programma definitivo dell'evento di argomenti di interesse infermieristico rivolti anche alle figure professionali rappresentate (OPI);
- indicazione espressa del numero crediti ECM ottenuti per le professioni rappresentate, se previsti. Qualora l'evento fosse in via di accreditamento, ciò dovrà essere specificato nella richiesta di concessione;
- dell'ottenuto accreditamento dovrà esserne data immediata comunicazione all'OPI di Venezia.

Il patrocinio non potrà essere in ogni caso concesso in relazione ad attività generiche, prive di qualsiasi interesse per le Professioni Infermieristiche e per gli iscritti all'OPI.

3. Limitazioni ed esclusioni

Il presente Regolamento non prevede la concessione di patrocinii:

- per iniziative di carattere politico
- per iniziative a fine di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa
- per iniziative palesemente in contrasto con le finalità dell'Ordine.

Non verranno concessi patrocinii che in qualche modo avallino pubblicità in favore di aziende e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo o preminente interesse promozionale.

L'Ordine può revocare il proprio patrocinio a un evento:

- per successiva carenza, in tutto o in parte, dei requisiti, a seguito dei quali era stato concesso;
- quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dello stesso possono incidere negativamente sull'immagine dell'ente e dei suoi iscritti;
- per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

4. Utilizzo del Logo dell'Ordine

La concessione del patrocinio dell'OPI di Venezia per un evento non implica automaticamente l'utilizzo del logo. L'autorizzazione all'uso del logo e le relative modalità di stampa/impressione su qualsiasi supporto (materiale od elettronico), devono essere esplicitamente richieste. La concessione del Logo viene autorizzata unicamente per l'evento di cui alla richiesta di patrocinio. È vietato qualsiasi altro ulteriore successivo utilizzo.

5. Modalità di richiesta del patrocinio dell'Ordine.

Il soggetto interessato ad ottenere il patrocinio dell'Ordine deve inviare specifica richiesta nella quale siano riassunte le motivazioni della richiesta. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il programma definitivo dell'evento, in cui devono essere obbligatoriamente indicate: data e sede dell'evento, titolo e argomenti dell'evento, obiettivi formativi - nominativi del/dei relatore/i, l'indicazione di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

La domanda deve pervenire almeno 60 giorni prima dell'evento, salvo casi di urgenza. La domanda deve essere inoltrata al Presidente dell'OPI di Venezia a mezzo PEC: ordine@pec.opivenezia.it oppure al seguente indirizzo: Piazz.le Leonardo da Vinci 8 scala F 30162 Mestre (VE) o indirizzo mail: ordine@opivenezia.it.

Il Presidente, valutata la domanda pervenuta, la sottopone al Consiglio Direttivo alla prima seduta, successiva alla presentazione della domanda. In caso di decisione positiva, Il Presidente dell'OPI di Venezia trasmette la comunicazione di concessione del patrocinio entro 15 giorni lavorativi, allegando il logo, qualora ne sia richiesta l'autorizzazione all'utilizzo. Il termine decorre dalla data del protocollo della Delibera. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o carenti in uno dei requisiti richiesti ad substantiam. La segreteria ne darà succinta comunicazione agli interessati, che dovranno riproporre la domanda ex novo.

6. Modalità di diniego/revoca del patrocinio dell'Ordine.

Il diniego e la revoca del patrocinio e/o dell'uso del logo dell'Ordine sono comunicati con motivazione dal Presidente dell'OPI di Venezia entro 15 giorni lavorativi, previa Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

7. Modalità di utilizzo

La dicitura "con il Patrocinio dell'OPI di Venezia" e l'apposizione del logo istituzionale, devono avere la stessa evidenza di altri eventuali soggetti patrocinatori. L'OPI di Venezia eserciterà la potestà di revoca del patrocinio e/o dell'utilizzo del logo istituzionale, al verificarsi di difformità rispetto alle modalità indicate nella richiesta o di violazione del presente Regolamento. L'OPI di Venezia si riserva di adire alle vie e nelle sedi previste dalla legislazione vigente ai fini di tutela della propria immagine, in caso di violazione delle norme contenute nel presente regolamento.

8. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente all'assunzione della specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.